



**Mod. 130**

Promemoria sull'imposizione alla fonte di  
**indennità a membri di consigli d'amministrazione e di persone ad essi parificate senza domicilio o soggiorno in Svizzera**  
(Stato: 1° gennaio 2020)

## **I. Persone assoggettate**

Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva nel Cantone dei Grigioni sono assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate a questo titolo. Le persone membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche estere aventi uno stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni sono parimenti assoggettate all'imposta alla fonte sulle indennità loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa (vedi anche cifra IV).

## **II. Prestazioni imponibili**

Sono imponibili i tantièmes, i gettoni di presenza, le indennità fisse e le altre remunerazioni versate al contribuente nella sua qualità di membro dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica. Non sono imponibili le spese di viaggio e di alloggio se debitamente documentate.

## **III. Calcolo dell'imposta**

Imposta cantonale, comunale e federale

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **25 % delle prestazioni lorde**. Sono esenti da trattenuta prestazioni lorde annue inferiori a CHF 300.-.

## **IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione**

Secondo le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera le indennità a membri di consiglio d'amministrazione in Svizzera possono solamente essere tassati, se la società in tale è residente in Svizzera, vuole dire che non ha solamente un stabilimento d'impresa.

## **V. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte**

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito oppure della compensazione della prestazione imponibile e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dalla scadenza. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.



**Mod. 130**

2. L'impresa, quale debitrice della prestazione imponibile, deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte il conteggio (modulo 131) debitamente compilato indicando il cognome, nome e indirizzo (all'estero) del contribuente, la data di entrata e di uscita in qualità di membro dell'amministrazione o della direzione, l'ammontare delle prestazioni versate, l'aliquota d'imposta alla fonte e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. Ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.
3. L'impresa è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

**VI. Attestazione concernente l'imposta trattenuta**

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

**VII. Rimedi giuridici**

Il contribuente o l'impresa che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

**VIII. Informazioni**

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92